Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 26 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 664.

Approvazione dello scambio di Note effettuato fra la Santa Sede e l'Italia il 16 marzo-16 aprile 1945, concernente una permuta di aree nella zona di San Paolo fra la Santa Sede ed il Municipio di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 13 e 15 del Trattato sottoscritto tra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che dà esecuzione al Trattato anzidetto;

Visto l'atto rogato il 30 marzo 1933, dal funzionario delegato a ricevere gli atti per il Ministero delle finanze, col quale è stata trasferita alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della basilica di San Paolo e degli edifici e terreni annessi;

Visto l'atto rogato dal segretario generale del comune di Roma il 25 settembre 1944, col quale si è addivenuto fra la Santa Sede ed il comune di Roma ad una permuta di aree site in Roma nel quartiere Ostiense, prospicienti la basilica di San Paolo;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note intervenute fra la Santa Sede e l'Italia in data 16 marzo-16 aprile 1945 con il quale vengono riconosciute le immunità spettanti pel diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, alle aree cedute e permutate dal comune di Roma alla Santa Sede con atto stipulato in Roma il 25 settembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e produce i suoi effetti dal 16 aprile 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — CAMPILLI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 56. — FRASCA

Scambio di Note fra l'Italia e la Santa Sede (Roma, 16 marzo - 16 aprile 1945)

Roma, 16 marzo 1945.

Eccellenza,

Con atto rogato dal Segretario Generale del Comune di Roma il 25 settembre 1944, si è addivenuto fra la Santa Sede ed il Municipio di Roma, per la sistemazione del Piano Regolatore, ad una permuta di aree nel quartiere Ostiense di Roma, prospiciente la Basilica di San Paolo. E propriamente dal Municipio di Roma è stato ceduto e trasferito alla Santa Sede:

a) l'area della superficie di metri quadrati diecimilacinquantasei e decimetri quadrati sessantaquattro, distinta nel catasto di Roma alla mappa 1 con i numeri 649 $^1/_2$ rata, 63/1 rata, 3331 rata e n. 64 confinante con la Via Ostiense, la Basilica di San Paolo e residuo proprietà del Comune di Roma;

b) l'area sita in Vallo di San Paolo della superficie di metri quadrati trentamilanovecentosette e decimetri quadrati quarantatre, distinta nel catasto di Roma alla mappa 1 con i nn. 63/1 rata, 3332 rata 3331 rata e confinante da tutti i lati con aree di proprietà del Comune di Roma (strade di Piano Regolatore);

c) ed altre due aree aventi la superficie complessiva di metri quadrati settemilaquattordici e decimetri quadrati sessantadue, distinte nel catasto di Roma alla mappa 1 col n. 63 sub 1 rata confinanti a nord e a sud con nuova via di Piano Regolatore ad est con residua proprietà del Comune di Roma, e ad ovest con l'autostrada Roma-Lido.

Poichè le aree cedute e trasferite dalla Santa Sede al Comune di Roma con l'art. 1 del predetto atto godevano, giusta l'art. 15 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929 delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, ho l'onore di comunicare all'Eccellenza Vostra che il Governo italiano riconosce alle aree cedute e trasferite dal Comune di Roma alla Santa Sede con l'atto del 25 settembre 1944, e sopra descritte quelle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri che godevano le aree cedute e trasferite dalla Santa Sede al Comune di Roma con l'art. 1 dello stesso atto del 25 settembre 1944.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

DE GASPERI

A Sua Eccellenza
Monsignor F. BORGONGINI DUCA
Nunzio Apostolico
ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 16 aprile 1945.

Eccellenza,

Ho avuto l'onore di ricevere la pregiata Nota del 16 p. p. marzo, n. 33-078-1, con la quale Vostra Eccellenza, in merito alla permuta di alcuni terreni nella zona di San Paolo, mi comunica che il Governo italiano riconosce alle aree cedute e trasferite dal Comune di Roma alla Santa Sede, con atto del 25 settembre 1944, e delle quali Vostra Eccellenza trascrive gli estremi catastali, le immunità, riconosciute dal Diritto Internazionale alle Sedi degli Agenti Diplomatici di Stati Esteri, e che godevano (in forza dell'art. 15 del Trattato Lateranense) le aree cedute e trasferite dalla Santa Sede al Comune di Roma con l'art. 1 dello stesso atto del 25 settembre 1944.

Mentre La ringrazio della cortese Nota, mi pregio, alla mia volta, di comunicarLe che la Segreteria di Stato di Sua Santità ha preso atto di tale riconoscimento del Governo italiano.

Profitto dell'occasione per porgerLe, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

F. BORGONGINI DUCA
Nunzio Apostolico

A Sua Eccellenza
Il Signor Alcide DE GASPERI
Ministro degli Affari Esteri
ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 665.

Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318;

Vista la legge 21 dicembre 1905, n. 590;

Visto il regio decreto 22 marzo 1923, n. 830;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116;

Visto il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466;

Visto il regio decreto 24 settembre 1936, n. 2042, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186;

Vista la legge 14 marzo 1940, n. 240;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tassa di ancoraggio stabilita per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le navi estere equiparate, in virtù dei trattati internazionali, a quelle nazionali, dall'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1903, n. 1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466, e dalla legge 14 marzo 1940, n. 240, è aumentata come segue:

A) per approdo:

a) a lire 43 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

b) a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato;

B) per abbonamento:

a) a lire 100 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

b) a lire 30 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.

Art. 2.

La tassa di ancoraggio stabilita dall'art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, è aumentata come segue:

a) a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta non eccedente le cento;

b) a lire 15 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento.

Art. 3.

La tassa di ancoraggio stabilita dall'art. 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertita nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le navi a vela nazionali e per le navi estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione del Mare Mediterraneo, in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar di Azof, sono portate a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le cinquanta.

Le navi a vela fino alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.

Art. 4.

Il diritto previsto dall'art. 1 sub 23 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che modificava l'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 38, è aumentato come segue:

a) a lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta;

b) a lire 120 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;

c) a lire 400 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

Art. 5.

Il diritto previsto dall'art. 23-*bis* aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n 3116, e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186, per le navi nazionali e per quelle estere equiparate, è portato a lire 150 per ogni passeggero.

Il deposito, di cui al penultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, è elevato a lire 250 per ogni passeggero.

Art. 6.

La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dall'art. 2 del regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato è aumentato a lire 15 per ogni cavallo indicato di forza sviluppata dalle rispettive macchine.

Art. 7.

I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dall'art. 2, secondo comma del regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, per la concessione delle patenti di sanità, sono aumentati come segue:

a) a lire 20 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate;

b) a lire 50 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate;

c) a lire 150 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate;

d) a lire 250 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate.

Art. 8.

Per le navi a propulsione meccanica per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso di validità le tasse di ancoraggio pagate sotto l'impero delle precedenti leggi, la misura della tassa, quale è prevista dall'art. 1, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza della tassa già corrisposta, sotto deduzione della tassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo. In modo analogo sarà determinato l'ammontare del supplemento della tassa per le navi addette al servizio di rimorchio di cui all'art. 6.

Le navi a propulsione meccanica abbonate alla tassa di ancoraggio possono rinunciare ai benefici dell'abbonamento e chiedere invece che, in isconto della tassa di ancoraggio dovuta in base al precedente art. 1, sia computata la tassa già pagata per abbonamento in proporzione del periodo corrente fra il giorno in cui la nuova tassa di ancoraggio comincia ad essere dovuta e la scadenza dell'abbonamento.

Per le navi a vela le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 saranno applicate a misura che scadrà il periodo di validità delle tasse corrispondenti pagate sotto l'impero delle leggi precedenti.

Nessun aumento sarà apportato ai diritti di patente sanitaria durante il periodo di validità delle patenti stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Aldisio — Campilli — Sereni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 91. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 maggio 1947, n. 666.

Rimborso da parte del Tesoro dello Stato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per quanto riguarda il ripristino degli impianti, delle rate di ammortamento e delle spese relative al collocamento del mutuo di 25 miliardi di lire da contrarre dall'Amministrazione anzidetta con il Consorzio di credito delle opere pubbliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con quello per i trasporti;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Le rate di ammortamento e le spese relative al collocamento del mutuo autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, per il ripristino degli impianti e per la estensione della elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato nonchè per l'esecuzione di altri lavori patrimoniali alle linee stesse saranno, dal Tesoro dello Stato, rimborsate all'Amministrazione ferroviaria, per la parte concernente il ripristino degli impianti.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze ed il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro e nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Campilli — Ferrari

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 93. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 luglio 1947, n. 667.

Sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1785;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La categoria del personale contrattista dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è abolita. In via transitoria e fino ad esaurimento il personale contrattista, maschile e femminile, attualmente esistente, conserverà l'attuale posizione fino a che non verrà sistemato o non verrà licenziato, in base alle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'assunzione del personale non di ruolo può avvenire solamente nella posizione di straordinario per bisogni temporanei in tutti i rami di servizio.

Art. 2.

In deroga dell'art. 21, ultimo comma, e all'art. 23, terzo comma, del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e succes-

sive modificazioni ed aggiunte, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire, entro l'anno 1947 concorsi interni per titoli fra i contrattisti delle varie qualifiche che al 31 dicembre 1945 abbiano completato due anni dalla prima assunzione in servizio, che alla data del bando di concorso abbiano compiuto almeno 600 giornate di effettiva presenza, che siano ritenuti non demeritevoli e che abbiano superato tutti gli esami di abilitazione eventualmente prescritti o conseguite le abilitazioni di servizio per le categorie alle quali appartengono.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è inoltre autorizzata a bandire, anche negli anni successivi, annualmente e fino ad esaurimento, analoghi concorsi, ai quali saranno ammessi coloro che saranno riconosciuti non demeritevoli e che, pur contando dalla prima assunzione due anni di servizio al 31 dicembre 1945, non avranno compiuto 600 giornate di effettiva presenza alla data del bando del primo concorso oppure non abbiano superato tutti gli esami di abilitazione eventualmente prescritti o conseguito le abilitazioni di servizio di cui al precedente 1° comma, le quali dovranno essere ad ogni modo conseguite entro il 31 dicembre 1947.

Gli agenti che almeno dal 1° settembre 1945 prestano soddisfacente servizio continuativo negli uffici, dovranno conseguire l'abilitazione per il relativo ramo di servizio e saranno ammessi ai concorsi, di cui ai precedenti comma per le corrispondenti qualifiche.

Gli altri agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1° settembre 1945, o non ritenuti adatti, saranno restituiti alle stazioni entro il 31 dicembre 1947.

Gli agenti reduci dalle armi o dalla prigionia o dalla deportazione dovranno superare tutti gli esami di abilitazione eventualmente prescritti o conseguire le abilitazioni di cui al precedente primo comma entro un anno dal ritorno in servizio, se avvenuto posteriormente al 1° gennaio 1947.

Ai concorsi successivi saranno pure ammessi coloro che compiono i due anni di servizio dalla prima assunzione dopo il 31 dicembre 1945 e non oltre il 31 dicembre 1947, ferma le condizioni di aver compiuto le 600 giornate di effettiva presenza alla data del bando di concorso, sempre che, oltre ad essere ritenuti non demeritevoli e ad avere conseguite le abilitazioni di servizio di cui al precedente primo comma, siano combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o deportazione, orfani di guerra e di agenti ferroviari morti per cause di servizio. A detti concorsi saranno ammessi anche coloro che, pur non rientrando in dette categorie, abbiano dimostrato particolare attaccamento al servizio ed attitudini per le mansioni cui furono adibiti.

Art. 3.

Gli agenti che risulterranno idonei nel primo concorso saranno in ordine di graduatoria sistemati in pianta stabile dalla data di approvazione delle relative graduatorie nei limiti della metà dei posti disponibili; i rimanenti agenti iscritti nella graduatoria verranno sistemati a ruolo con decorrenza dal 31 dicembre di ciascuno degli anni successivi e sino al 31 dicembre 1949, sempre nei limiti della metà dei posti disponibili in ciascun anno nelle rispettive qualifiche dopo detratti i posti riservati per lo sviluppo normale di carriera del personale dei gradi inferiori.

Gli agenti risultati idonei nei concorsi successivi al primo saranno sistemati a ruolo dopo esaurite le graduatorie dei concorsi precedenti secondo i criteri di cui al precedente comma.

Qualora entro il 31 dicembre 1949 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra indicato, non risulti sufficiente ad assorbire nelle piante organiche tutti gli agenti che saranno dichiarati idonei nei concorsi, la sistemazione a ruolo avverrà anche in eccedenza alla metà dei posti disponibili ai termini del primo comma del presente articolo, entro il 31 dicembre 1950.

La sistemazione avrà luogo nel grado attualmente rivestito, salvo le condizioni stabilite dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 4.

Gli agenti iscritti nelle graduatorie dei concorsi di cui al precedente art. 3, sino a quando non verranno sistemati a ruolo, conserveranno l'attuale posizione ma godranno dello stesso trattamento del personale in prova, tranne per quanto disposto dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato relativamente al limite di tempo prescritto per conseguire la stabilità, e salvo quanto è stabilito dagli articoli 7 e successivi nei riguardi della previdenza.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 2 verranno esaminate da apposite Commissioni compartimentali o di servizio, nominate dal Ministro per i trasporti, che saranno costituite da tre funzionari dell'Amministrazione, di cui uno con le funzioni di presidente, e da due rappresentanti del personale.

Tali Commissioni provvederanno alla designazione degli agenti da sistemare a ruolo secondo i criteri, di cui al precedente art. 2 e per gli agenti dichiarati sistemabili, compileranno, in base a criteri che saranno stabiliti dal direttore generale, le relative graduatorie di merito che verranno inviate alle Commissioni centrali di cui appresso.

Le Commissioni centrali, nominate dal Ministro per i trasporti e costituite come le Commissioni di cui al precedente primo comma, provvederanno, sui dati forniti da queste ultime Commissioni, alla compilazione delle graduatorie generali di merito che serviranno a determinare l'ordine di precedenza per la sistemazione a ruolo e decideranno su eventuali ricorsi contro l'operato delle Commissioni stesse.

I contrattisti che non saranno compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai precedenti articoli verranno licenziati.

Art. 6.

I guardamerci contrattisti saranno inquadrati in base alle norme dei precedenti articoli come guardasala e il servizio prestato in qualità di contrattisti sarà utile agli effetti del computo del periodo minimo necessario per essere scrutinati successivamente per la promozione a guardamerci.

Gli informatori interpreti contrattisti e tutti i contrattisti che abbiano altre qualifiche non previste dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, saranno sistemati, sempre con le norme di cui ai pre-

cedenti articoli, nei gradi iniziali del gruppo *B* o delle carriere d'ordine o delle categorie inferiori, a seconda del titolo di studio da essi posseduto alla data dell'assunzione in servizio quale contrattisti, ed in ogni caso, in una qualifica non inferiore a quella di alunno d'ordine.

I contrattisti ex assuntori che rivestono la qualifica di sottocapo delle stazioni saranno sistemati con le norme di cui agli articoli precedenti con tale qualifica purchè muniti almeno del diploma di licenza di scuola media inferiore; quelli non muniti di tale titolo, oppure inquadrati come alunni d'ordine, potranno concorrere ai posti di alunno d'ordine delle stazioni.

Sono esclusi dai concorsi previsti dal presente decreto gli ex assuntori pensionati ferroviari.

Art. 7.

Col passaggio a ruolo del personale contrattista la somma capitale che liquiderà l'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà impiegata d'ufficio per i tre quarti nel riconoscimento del servizio continuativo prestato nella posizione di agente non di ruolo, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e per il versamento da effettuarsi in favore del fondo pensioni ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 209.

Il rimanente quarto della somma stessa sarà incamerato dall'Amministrazione a ricupero dei contributi a proprio carico da essa versati per l'assicurazione.

Art. 8.

In relazione al riconoscimento del servizio non di ruolo dovrà procedersi al ricupero della quota parte dei contributi a carico dell'Amministrazione versati per invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in base all'art. 1-*sub* art. 23 del regio dereto-legge 17 novembre 1938, n. 1785.

Tale ricupero sarà effettuato come segue:

a) un quarto dei contributi normali complessivi versati per tutte le assicurazioni sociali e per tutto il periodo assicurativo sia dall'agente che dall'Amministrazione;

b) un altro quarto dei contributi normali versati dall'Amministrazione per tutte le assicurazioni dal 1° aprile 1946 in poi, o, eventualmente, dalla data di inizio del riconoscimento se questo decorre da data posteriore al 31 marzo 1946;

c) i due terzi dei contributi integrativi per la sola invalidità e vecchiaia versati dall'Amministrazione durante il periodo dal 31 dicembre 1945 al 1° marzo 1946 o, eventualmente, dalla data di inizio del riconoscimento se questo decorre da una data posteriore al 31 marzo 1946;

d) l'intero ammontare dei contributi integrativi per la sola invalidità e vecchiaia versati dall'Amministrazione a decorrere dal 1° aprile 1946, o eventualmente, dalla data di inizio del riconoscimento se questo decorre da una data posteriore al 1° marzo 1946.

Si provvederà pure al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, relativi al periodo di servizio riconosciuto.

Per periodo riconosciuto deve intendersi quello che precede immediatamente la nomina a ruolo.

Art. 9.

Quando occorra provvedere al ricupero dei contributi di cui all'articolo precedente, il ricupero stesso sarà effettuato mediante trattenute mensili sullo stipendio in un periodo di tempo che non dovrà superare la metà di quello di assicurazione.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche ai contrattisti comunque passati a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 9 luglio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Corbellini — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 84. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 luglio 1947, n. 668.

Variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi nazionali lavorati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

A decorrere dal 27 luglio 1947 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali è determinata come segue:

Tabacchi da fiuto:

Superiore	L.	2.000	il kg.
1ª qualità	»	1.600	»
2ª qualità	»	1.100	»

Trinciati:

Serraglio	L.	10.000	il kg.
Macedonia	»	6.000	»
Nazionale	»	4.500	»
Spuntature	»	3.000	»
Forte	»	2.800	»
2ª qualità comune	»	2.200	»
3ª qualità comune	»	1.400	»

Sigari:

Regalia	L.	22.000	il kg.
Cavour	»	18.000	»
Trento	»	8.000	»
Trieste	»	8.000	»
Minghetti	»	12.000	»
Attenuati e mezzi	»	6.400	»
Grimaldi	»	6.400	»
Virginia	»	6.400	»
Toscani	»	5.000	»

Sigaretti:

Branca	L.	6.800	il kg.
Dama	»	6.800	»
Avana	»	6.000	»
Roma	»	4.000	»

Sigarette:

Serraglio	L.	11.000	il kg.
Aurora	»	9.000	»
Macedonia Extra	»	9.000	»
Giuba	»	7.500	»
Macedonia	»	6.500	»
Nazionali Esportazione	»	6.500	»
Nazionali	»	5.500	»
Alfa	»	3.500	»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 giugno 1947, n. 669.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266.

N. 669. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

GRAN BRETAGNA (Possedimenti): *Consolato* Malta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1947.

Prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936 che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943, 29 gennaio 1945 e 18 dicembre 1945 che variano il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Considerata l'opportunità di modificare i prezzi dei prodotti suddetti per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 27 luglio 1947 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo Monopolio:

a) Cartine: liscie da centesimi 25 a centesimi 35 il foglietto, gommate da centesimi 27,5 a centesimi 37,5 il foglietto;

b) Tubetti pressati: da centesimi 34 a centesimi 50 per tubetto.

Tipo Marca:

c) Cartine liscie o gommate da centesimi 30 a centesimi 45 il foglietto;

d) Tubetti con bocchino da centesimi 50 a centesimi 75 per tubetto;

e) Tubetti con filtro da centesimi 55 a centesimi 80 per tubetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1947
Registro n. 1 Monopoli, foglio 22-a. — EMANUELE

(3338)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1947.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia, n. 4134 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore della signora Dionisi Zenaide in Baldassarri il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di San Feliciano numeri 6, 29, 33, 42, 58, 119, 126, 132, 135, 144, 157, 159, 164, 165, 169, 173 e 174;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di cui trattasi la signora Dionisi Zenaide in Baldassarri nei porti numeri 6, 29, 33, 42, 58, 119, 126, 144, 157, 159, 164, 165 e 169; il sig. Moro Giuseppe nei porti numeri 173 e 174; ed il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno nei porti numeri 132 e 135;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4134 del 28 maggio 1920, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di cui trattasi alla signora Dionisi Zenaide in Baldassarri nei porti della posta di San Feliciano numeri 6, 29, 33, 42, 53, 119, 126, 144, 157, 159, 164, 165 e 169; al sig. Moro Giuseppe nei porti della posta di San Feliciano numeri 173 e 174; ed al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno nei porti della posta di San Feliciano numeri 132 e 135.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 221

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4830 del 23 maggio 1919, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Pompili Riccardo fu Giuseppe il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Passignano numeri 6, 8, 9, 12, 18, 20, 26, 39, 44, 49, 51, 52, 59, 74, 90, 91, 112, 115, 117, 125;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Cocciari Enrico fu Francesco per regolare atto di compravendita;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4830 del 23 maggio 1919, è riconosciuto a favore del sig. Cocciari Enrico fu Francesco il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano numeri 6, 8, 9, 12, 18, 20, 26, 39, 44, 49, 51, 52, 59, 74, 90, 91, 112, 115, 117, 125.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 9, foglio n. 87

(3276)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Castelverde.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Castelverde (Palermo) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Castelverde (Palermo), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1947

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3147)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Gestione delle Casse comunali di credito agrario di Piedimonte San Germano e di Torre San Patrizio.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Piedimonte San Germano (Frosinone) e di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) non possano utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Piedimonte San Germano (Frosinone) e di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1947

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3148)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione alla Rappresentanza generale per l'Italia in Genova, della North British & Mercantile Insurance Co. Ltd. di Londra, ad esercitare in Italia in taluni rami le assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Genova della North British & Mercantile Insurance Co. Ltd., con sede a Londra, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nei rami incendio, trasporti, furti, responsabilità civile e infortuni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia in Genova, della North British & Mercantile Insurance Co. Ltd., con sede in Londra, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami, incendio, trasporti, furti, responsabilità civile e infortuni.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3164)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città in Bari del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Bari, via Capruzzi, n. 146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3226)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Nuove tabelle di salari convenzionali per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 72 del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1937, n. 200;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1940, relativo all'approvazione delle tabelle di salari convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da traffico arruolati alla parte agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1940, relativo all'approvazione di salari convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1946 relativo alla quintuplicazione delle tabelle nazionali di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, imbarcati su velieri, velieri con motore ausiliario, motovelieri e su navi da pesca;

Sentite le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle nazionali di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, imbarcati su velieri, velieri con motore ausiliario, motovelieri e su

navi da pesca di cui ai decreti Ministeriali 27 maggio 1940 citati in premessa, già quintuplicate con decreto Ministeriale 9 settembre 1946, pure citato, sono ulteriormente quadruplicate, con effetto dal 1° gennaio 1947.

Art. 2.

Il salario medio giornaliero si determina dividendo per trenta i salari convenzionali mensili di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Il valore della panatica, è determinato quadruplicando quelli stabiliti per ciascun compartimento marittimo dal rispettivo Comando, agli effetti dei citati decreti Ministeriali 27 maggio 1940, già quintuplicati ai sensi del decreto Ministeriale 9 settembre 1946.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Nomina della Commissione amministratrice della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tramviaria di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visti gli articoli 3 e 5 dello statuto della « Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda tramviaria municipale di Milano »;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera fatte rispettivamente dall'Azienda tramviaria predetta e dalla Commissione aziendale interna;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione amministratrice della « Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tramviaria di Milano » è costituita come segue:

Alferini Giovanni, Basini Giacomo, Casò Enrico, Cassani Giulio, Mazzotta Antonio, in rappresentanza dell'Azienda;

Chiesi Daimazio, De Scolari Mario, Germani Carlo, Geroni Enrico, Rossi Angelo, in rappresentanza del personale.

Art. 2.

La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Ministro: FANFANI

(3252)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Apertura di una dipendenza in Prato della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Prato (Firenze), contro contemporanea chiusura delle proprie dipendenze di Massa e di Pontremoli (Massa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3228)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città in Milano della Banca agricola milanese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca agricola milanese, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola milanese, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Milano, via Paolo Sarpi, n. 54.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Apertura di una agenzia di città in Brescia della Banca di San Paolo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca San Paolo, società per azioni con sede in Brescia;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca San Paolo, società per azioni, con sede in Brescia, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Brescia, località Borghetto, via San Giovanni Bosco, n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3221)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Apertura di un'agenzia di città in Genova-Pegli del Banco di Chiavari e della Riviera ligure.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dal Banco di Chiavari e della Riviera ligure, società per azioni con sede in Chiavari (Genova);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Chiavari e della Riviera ligure, società per azioni, con sede in Chiavari (Genova), è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Genova-Pegli, via Lungomare, n. 209-rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3222)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Apertura di una agenzia di città in Chioggia della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Chioggia (provincia di Venezia), frazione Sottomarina, piazza del Mercato, n. 1152.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3224)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Apertura di una agenzia di città in Torino della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Torino, corso Orbassano, n. 63.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3223)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.
Nomina della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;
Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Macerata, è ricostituita come segue:
Persichini Benedetto, Lampleto Eustachi, Paternesi Zenocrate, in rappresentanza degli industriali;
Einaldi Domenico, Giorgi Umberto, Eleonori Pietro, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.
La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 9 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.
Nomina della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;
Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Cosenza, è ricostituita come segue:
Giannico Silvio, Caligiuri Michele, Borrello Vincenzo, in rappresentanza degli industriali;
De Chiara Giovanni, Di Mazi Vincenzo, Barbarossa Alfredo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.
La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 9 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.
Apertura di una dipendenza in Montemilone della Banca popolare cooperativa di Pescopagano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Pescopagano, anonima cooperativa con sede in Pescopagano (Potenza);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Pescopagano, anonima cooperativa con sede in Pescopagano (Potenza), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Montemilone (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3231)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.
Nomina della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;
Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Pisa, è ricostituita come segue:
Macciò Sergio, Magani Corrado, Ostini Barone Mario, Piacentini Gino, Testoni Giuseppe, in rappresentanza degli industriali;
Capparelli Raffaele, Salvadorini Clauco, Marzili Pio, Mascia Efisio, Tognini Silvano, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.
La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 9 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Russo Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 200 decisioni — N. 142/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 4 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Russo Giuseppe fu Francesco, nato a Modena il 27 marzo 1898, domiciliato in Roma, via Corfino n. 23, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Russo Giuseppe contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 4 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3077)

Esito del ricorso presentato da Filippi Luigi avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 201 decisioni — N. 273/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 4 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Filippi Luigi fu Giovanni, nato a Collelungo-Sabino (Rieti) ed ivi domiciliato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Filippi Luigi contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 4 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3078)

Esito del ricorso presentato da Soncelli Aldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 202 decisioni — N. 208/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 5 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Soncelli Aldo fu Giovanni, nato a Vergato il 13 febbraio 1879, residente in Torre Santa Maria (Sondrio), ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Soncelli Aldo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 5 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3079)

Esito del ricorso presentato da Giacoma Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 213 decisioni — N. 212/946 registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 15 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Giacoma Giuseppe fu Antonio, nato a Cintano (Aosta) il 18 agosto 1885 e residente a Ginevra (Svizzera) av. Peschier 10, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

Devesi concludere che egli non è stato mai confidente dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 capv. del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Giacoma Giuseppe e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 15 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3260)

Esito del ricorso presentato da Tagliavacche Filippo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 203 decisioni N. 163/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Tagliavacche Filippo fu Carlo, nato a Pontedecimo (Genova) il 26 marzo 1883, residente in Roma, via Ruggero Boscovich, n. 3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Tagliavacche Filippo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3287)

Esito del ricorso presentato dai fratelli Natoli nell'interesse di Natoli Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 204 decisioni N. 292/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dai signori fratelli Natoli nell'interesse di Natoli Giuseppe di Luigi, nato a Palermo il 27 febbraio 1879, deceduto il 20 maggio 1939, recapito Emma Natoli, corso Matteotti, n. 1, Varese, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . . Considerato che il Natoli Giuseppe è deceduto . . . e per tale riflesso il ricorso può essere accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 1 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto dai fratelli Natoli nell'interesse del defunto loro genitore Natoli Giuseppe e ordina la cancellazione del nome di Natoli Giuseppe di Luigi, dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3288)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 300, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana (provincia di Brindisi) di un mutuo di L. 320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3196)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 17 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1947, registro n 10 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Osimo (provincia di Ancona) di un mutuo di L. 1.212.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3197)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1947 registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 291, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corinaldo (provincia di Ancona) di un mutuo di L. 352.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3198)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Erice (provincia di Trapani) di un mutuo di L. 1.880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3199)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 288, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avola (provincia di Siracusa) di un mutuo di L. 280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3200)

Autorizzazione al comune di Alassio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1947, registro n. 11 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alassio (provincia di Savona) di un mutuo di L. 832.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3201)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale del 19 luglio 1947:

Valente Mariano, notaio residente nel comune di Monteforte Irpino, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Avellino;

Badalà Andrea, notaio residente nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Acireale, stesso distretto;

Massari Giovanni, notaio residente nel comune di Montecatini Terme, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Pescia, stesso distretto;

Verganti Raniero, notaio residente nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Modena.

(3313)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto Ministeriale in data 15 luglio 1947 è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata attribuendo l'incarico presidenziale al sig. Augusto Pagnanelli.

(3296)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica di rendita

Nell'elenco n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1947, per smarrimento certificati, per quanto riguarda il certificato n. 573307 del Consolidato 3,50 % (1906) — solo nuda proprietà, intestato a Scalcinati Costantina di Giacomo, minore, ecc. con usufrutto a Cocini Carolina fu Carlo, ecc. — venne erroneamente indicata la rendita semestrale di L. 50,75 anzichè quella annua di L. 101,50.

(3309)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile stesso anno, registro n. 7 Marina, foglio n. 221, col quale è stato bandito un concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, è prorogato a tutto il 31 luglio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(3323)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel bando dei concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione, riservati ai reduci, pubblicato nel supplemento n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947, all'art. 5, pag. 8, penultimo comma, ove è detto «del precedente paragrafo,» deve invece dire: «del precedente paragrafo 2,».

Nel bando dei concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, pubblicato nel supplemento n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947 a pag. 78 invece di «Roma, addì 10 maggio 1947» deve leggersi «Roma, addì 4 luglio 1947».

(3321)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.